Considerando che le richieste in questione riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 marzo 1962 compreso, sotto la responsabilità ed a carico della « Seekasse », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 di detto regolamento ;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini stabiliti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale regolamento e che le richieste sono conformi alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dalla « Seekasse » e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta pertanto a DM 57.489,13 ;

Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica federale di Germania per le spese sostenute dalla « Seekasse », organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 marzo 1962 compreso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo sino alla concorrenza dell'importo richiesto di DM 57.489,13.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a DM 57.489,13 (pari a circa 14.372 u.c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 2022, 2062, 3076)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(64/574/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste del 13 marzo e del 10 luglio 1962 e del 10 giugno 1963, presentate dalla Repubblica federale di Germania, in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di DM 5.936,26,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (1),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964,

Considerando che le richieste in questione riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° aprile 1960 al 31 marzo 1962 compreso, sotto la responsabilità ed a carico della « Bundesbahnversicherungsanstalt », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 di detto regolamento ;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini stabiliti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che, dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale regolamento, e che tali richieste sono conformi alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dalla « Bundesbahnversicherungsanstalt » e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta pertanto a DM 5.936,26 ;

Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica federale di Germania per le spese sostenute dalla « Bundesbahnversicherungsanstalt », iscritta nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° aprile 1960 al 31 marzo 1962 compreso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo fino alla concorrenza dell'importo richiesto di DM 5.936,26.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a DM 5.936,26 (equivalenti a circa 1.484 u.c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 523 — 557, 2034, 2050)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(64/575/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (2), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (3), e in particolare gli articoli 25 e 29,

(1) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

(2) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(3) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.